

Pubblicato il 29/04/2022

N. 00583/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00357/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 357 del 2022, proposto da Carmine De Girolamo, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Zaca', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Orta Nova, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del decreto sindacale n. 103 del 15.02.2022 di revoca della delega assessorile adottato nei confronti del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2022 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con decreto n. 31 del 06.03.2020, il Sindaco in carica del Comune di Orta Nova ha nominato il ricorrente quale assessore, conferendogli le deleghe per i servizi “Affari Generali – Personale – Contenzioso”.

Successivamente il Sindaco del predetto ente locale con decreto n. 103 del 15.02.2022, ha revocato la delega al contenzioso, *“atteso che per raggiungere gli obiettivi di mandato, si ritiene opportuno rimodulare parte della delega conferita all'assessore De Girolamo Carmine, significando che allo stesso, restano confermate quelle relative alle materie: "Affari Generali – Personale", mentre lo scrivente avoca a sé la materia del "Contenzioso", sino a nuova e diverse disposizioni in merito.*

RITENUTO, quindi, di dover procedere alla rimodulazione della delega assessorile di che trattasi, dando atto che tale disposizione, si basa su valutazioni di opportunità politico-amministrativa, a seguito del venir meno del rapporto di fiducia con il medesimo assessore, come manifestato da quest'ultimo negli ultimi atti di giunta comunale.

CONSIDERATO, pertanto, che il presente provvedimento ha l'obiettivo di perseguire con piena efficienza il programma politico a favore della cittadinanza e nel rispetto del buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione, garantendo la possibilità di assicurare la coesione e l'unità di indirizzo di giunta.

DATO ATTO che il provvedimento di rimodulazione di delega assessorile, stante la natura di atto altamente discrezionale a contenuto sostanzialmente politico e solo indirettamente amministrativo...”.

L'interessato con il ricorso in esame ha impugnato il predetto decreto, o il 19.3.2021, ha impugnato il predetto Decreto n. 11 del 5.3.2021, con il quale il Sindaco le ha revocato la nomina di Assessore, ed anche i successivi Decreti nn. 12 e 13 sempre del 5.3.2021, con i quali il Sindaco ha nominato

Assessori i Consiglieri Comunali Paolina Michela Piscitelli e Renato Accardi, deducendo:

Violazione degli artt. 2 e 97 della Costituzione. Violazione dell'art. 46 del d.lgs. n. 267 del 2000. Violazione degli artt. 19, 20, 22, 23 dello Statuto comunale. Eccesso di potere per sviamento ed ingiustizia manifesta. Eccesso di potere per contraddittorietà.

Il provvedimento impugnato pur avendo revocato la delega al "Contenzioso", ha confermato quella per gli altri due servizi, "Affari Generali e Personale", pertanto non sarebbe venuto meno il rapporto di fiducia con l'Assessore.

La revoca, apparentemente motivata con ragioni di opportunità politico-amministrative, si tradurrebbe, in sostanza, in un atto punitivo e di ritorsione, per il dissenso legittimamente manifestato in seno alla Giunta dall'Assessore nell'esercizio delle sue funzioni in occasione di una delibera della giunta comunale avente ad oggetto l'affidamento di un incarico esterno per la rappresentanza e difesa

dell'ente civico nell'ambito di un instaurando giudizio.

Il Comune di Orta Nova non si è costituito in giudizio.

Con ordinanza n. 150 del 14.04.2022, questa Sezione ha invitato le parti a controdedurre tempestivamente in ordine alla possibile inammissibilità del ricorso, in quanto l'avversato decreto sindacale di revoca della delega assessorile per venir meno del rapporto fiduciario, potrebbe essere annoverato tra gli atti di natura politica, sottratti, come tali, al sindacato del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 7 c.p.a.-.

Il ricorrente ha depositato memoria il 21.4.2022 con la quale argomenta in ordine alla giurisdizione di questo Tribunale.

Alla camera di consiglio del 27 aprile 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione, dopo aver ravvisato i presupposti per una decisione con sentenza in forma semplificata.

1. In via preliminare si osserva che appaiono convincenti le deduzioni del ricorrente in ordine alla natura di atti di alta amministrazione (e non di atto politico) dei provvedimenti di revoca della delega

assessorile anche alla luce di quanto di recente stabilito dal giudice di appello (cfr. Cons. Stato, Sez. I, parere n. 936 del 20.5.2021; *idem*, Sez. V, n. 4595 e 4696 del 14.6.2021).

2. Ciò premesso, venendo all'esame del merito il ricorso è fondato.

Al riguardo, va rilevato che l'art. 46 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.lgs. n. 267/2000 stabilisce che il Sindaco: a) è eletto direttamente dai cittadini (primo comma); b) nomina i componenti della Giunta comunale, dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva all'elezione (secondo comma); c) può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale (quarto comma).

2. Dalle predette norme si evince chiaramente che il Sindaco ha un'ampia discrezionalità sia nello scegliere e/o nominare gli assessori, sia nel revocarli, in quanto entrambi i predetti provvedimenti si basano su un vincolo di fiducia (cd. *intuitu personae*), con l'unica differenza che la nomina degli assessori non richiede alcuna motivazione, mentre la loro revoca deve essere motivata.

Il Sindaco, quindi, deve indicare le ragioni, per le quali è venuta meno la fiducia nei confronti degli assessori, precedentemente nominati dallo stesso Sindaco.

3. Secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale (cfr. *ex multis* C.d.S. Sez. V Sentenze n. 4057 del 10.7.2012 e n. 1053 del 23.2.2021) il predetto provvedimento di revoca può essere motivato con valutazioni di opportunità politico-amministrativa, rimesse in via esclusiva allo stesso Sindaco, anche perché tali motivazioni sono permeate dalla stessa logica fiduciaria, che caratterizza la nomina degli assessori, e, oltre ad essere riferite agli assessori revocati, sono dirette soprattutto al Consiglio

Comunale, il quale eventualmente potrebbe anche disattenderle e votare una mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco, che comporta lo scioglimento del Consiglio Comunale.

4. Pertanto, il provvedimento di revoca *ex art. 46, comma 4, D.lgs. n. 267/2000* può essere annullato, se emanato senza alcuna motivazione oppure con giustificazioni di carattere arbitrario, circostanze che si ritiene ricorrano nel caso di specie per le ragioni di seguito esposte.

Il provvedimento impugnato, infatti, si limita ad affermare che è venuto meno il rapporto di fiducia, facendo mero riferimento: a *“giurisprudenza acclarata”* secondo cui *“l'atto di nomina è fondato sul potere discrezionale del Sindaco di scegliere gli assessori a suo insindacabile giudizio ed intuito personae”*; alla necessità di *“procedere alla rimodulazione della delega assessorile di che trattasi, dando atto che tale disposizione, si basa su valutazioni di opportunità politico-amministrativa, a seguito del venir meno del rapporto di fiducia con il medesimo assessore, come manifestato da quest'ultimo negli ultimi atti di giunta comunale”*.

Il provvedimento tuttavia non reca alcuno specifico riferimento alle ragioni per cui il sindaco ha ritenuto di procedere alla *“rimodulazione della delega assessorile”*, né ad episodi, situazioni, opinioni, alla base delle richiamate *“valutazioni di opportunità politico-amministrativa”* e del *“venir meno del rapporto di fiducia”*.

5. Quanto sopra conferma la censura di difetto di motivazione, considerato peraltro che – come messo in evidenza dal patrono del ricorrente anche in occasione della camera di consiglio – con lo stesso provvedimento di revoca della delega al *“Contenzioso”*, il Sindaco ha invece confermato la delega (e quindi la sua fiducia) per gli altri due servizi *“Affari Generali e Personale”*.

Tale contraddittorietà rende difficilmente ipotizzabile che sia venuto meno il rapporto fiduciario con l'assessore, posto che esso è di tipo personale e soggettivo e, come tale, non può che essere considerato nella sua integrità.

Per le ragioni sposte il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del decreto sindacale n. 103 del 15.2.2022.

Sussistono giusti motivi, attesa la peculiarità delle questioni trattate, per compensare le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore

Desirèe Zonno, Consigliere

L'ESTENSORE
Vincenzo Blanda

IL PRESIDENTE
Angelo Scafuri

IL SEGRETARIO